

Pubblicato il 29/11/2018

**N. 01683/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 02408/2018 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2408 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Cittadini per l'Aria Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Gerometta e Chiara Maria Lorenzin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Lentasio, 9;

***contro***

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

***nei confronti***

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Clientearth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Gerometta e Filippo Serpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Lentasio, 9;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- della Deliberazione G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 recante “Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)”, e relativi allegati, ivi compreso il “Documento di aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)”, e di ogni altro atto conseguente, connesso e presupposto, incluso, in particolare, il Documento/Rapporto Preliminare, del 2 marzo 2018, e il Decreto n. 9993, del 10 luglio 2018, di esclusione dell'aggiornamento del PRIA dalla procedura di VAS;

e, conseguentemente, per la condanna della Regione Lombardia a provvedere all'avvio di un procedimento per l'aggiornamento del P.R.I.A., al fine di assicurare il raggiungimento dei limiti di legge nel tempo più breve possibile;

e, comunque, per la condanna della Regione Lombardia all'approvazione di un piano - o all'aggiornamento di quello vigente - conforme alla Direttiva 2008/50/CE e alla disciplina di settore nazionale, nonché alla applicazione di misure provvisorie a tutela della salute dei cittadini lombardi fino all'efficacia di tale nuovo piano conforme all'art. 23 della Direttiva 2008/50/C, con riserva di formulare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno;

e, quanto ai motivi aggiunti notificati il 30.10.2018 e depositati il 9.11.2018:

per l'annullamento,

*previa sospensione,*

- dei medesimi atti già impugnati col R.I. e con istanza di tutela cautelare affinché il Tribunale ordini alla Regione Lombardia:

- l'avvio, entro 15 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza (ovvero entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo), di una procedura per la predisposizione e la valutazione di impatto ambientale di un nuovo e diverso aggiornamento del Piano per la Qualità dell'Aria, questa volta in senso conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente al fine di assicurare il raggiungimento dei limiti di legge nel tempo più breve possibile;

- in sede di avvio della predetta procedura, la fissazione di termini per la conclusione del predetto procedimento e l'approvazione del nuovo aggiornamento entro nove mesi dall'avvio (ovvero entro il termine che sarà ritenuto congruo, avendo riguardo alle esigenze di tutela della salute e della partecipazione del pubblico);

- l'attuazione immediata (o al più tardi entro un congruo termine), con relativo stanziamento delle risorse necessarie, delle misure individuate dai tecnici regionali in tema di mobilità dolce/ciclabile (comunicazione di Giunta 23 luglio 2018) per una dotazione annua di 30 milioni di euro (20 per le aree urbane e 10 per le restanti aree) per ottenere una quota pari al 15% di mobilità ciclabile, misura eliminata in sede di delibera.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, le esigenze prospettate da parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio, avuto altresì riguardo alla natura delle questioni sollevate con il gravame, che necessitano della compiuta disamina propria della sede di merito, per la quale viene fissata sin d'ora la udienza pubblica del 12 marzo 2019.

Reputato equo compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.03.2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Concetta Plantamura**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO